QUISTIONI

DI CHIRURGIA FORENSE

CHE SI PROPONE DI DILUCIDARE

IN PRESENZA

DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA

DI SIENA

IL D. FILIPPO CARRESI

PER OTTENERE IL GRADO

DI DOTTORE IN CHIRURGIA.

SIENA

NELLA STAMPERIA BINDI

MDCCCXIII.

Veritati siquidem, dum unice, & semper
Lito, perinde mihi erit sive propriis,
Sive alienis oculis illam perspexero.

Johan. Bohnij
de renunciat. Vulnerum.

ANGELO . CHISIO
LEG. . HON. . EQVITI
AVITA . NOBILITATE . MORVM . SVAVITATE
EXIMIO . VIRTVTVM . DECORE
VNIVERSIS . AEQVE . PROBATO
VBERRIMA . ERVDITIONE . VIRO
LIBERALIVM . ARTIVM . CVLTORI
HAS . THESES . CHIRVRGICO-LEGALES
IN . SINCERVM . OBSEQVII . ARGVMENTVM
OFFERT . AC . DEDICAT
AVCTOR.

DELL' INFLUSSO DI VARJ ACCIDENTI

Nel render letali quelle ferite, che assolutamente non lo sarebbero e della necessità di distinguerle dalle assolutamente letali per darne di entrambe aggiustata ragione nel Foro.

SE l'officio di perito dell' arte salutare, difficile per avventura riesce in quei casi, nei quali il Foro abbisogna dei di lui lumi, e consiglj, onde ben regolare la procedura contro gl' imputati, e rettamente giudicare dei delitti, e delle pene, difficilissimo, e grandemente delicato riesce allorchè trattasi d'informare di quei casi di ferite prodotte da cagioni violente, e delittuose, la cui letalità, può per avventura, ora dalla natura delle medesime, ed ora da varj accidenti sopravvenuti, derivare. Questa difficoltà di officio riconosciuta in ogni tempo dai più chiari, e venerandi Maestri della Chirurgia, fece luogo nelle scuole, a quella giudiziosa distinzione delle stesse ferite, *in letali assolutamente*, *ed in letali per accidente*; distinzione, che ha cotanto influito ed influirà sempre, nel determinare l'animo dei Giudici sulla qualificazione del delitto, e nell' assegnazione della pena contro il delinquente. Ma una siffatta difficoltà, risvegliata nell' animo di quelle persone dell' arte, che sentono con tutta la forza la distanza, che passa fra le massime pene comminate dalle leggi contro i rei di omici-

dio, e quelle minori stabilite contro quelli di non letali ferite, darà ad essi un penoso e terribile riflesso, se il loro parere avrà potuto influire alla comminazione di una pena non dovuta in quella estenzione ai delinquenti, sia per non avere rilevate abbastanza nei referti tutte le circostanze, o per averne omesse, o per non aver valutati in tutta l'estensione quegli accidenti sopravvenuti, e che han potuto render letali quelle ferite, che assolutamente non lo sarebbero state. Questi stessi timori, e queste dubbiezze, facili a insorgere nello spirito di qualunque persona, che eserciti con lealtà e candore l'arte Chirurgica, nacquero in me puranco allora quando attendeva agli studj di Medicina legale, e viepiù crebbero, e si fortificarono in quei casi di gravi ferite create con delittuosa violenza, in guisa, che mi hanno determinato a fare di tale importante materia argomento di queste Tesi Chirurgico-Legali. Io mi propongo cioè, di discutere colla maggior brevità, e dilucidare con questo scritto, ed a viva voce, secondo che a voi piacerà, chiarissimi Professori il difficile problema „ Dell'influsso di varj accidenti nel rendere letali quelle „ ferite, che assolutamente non lo sarebbono, e della „ necessità di distinguerle dalle assolutamente letali, per „ darne di entrambe aggiustata ragione nel Foro. „ Me fortunato se avrò saputo in questo scritto cogliere il vero punto importante delle quistioni, che mi sono proposto di risolvere, e più fortunato ancora, se saprò ricavare dalle dotte vostre objezioni quei lumi sufficienti a rinfrancarmi dalle dubbiezze, che fanno nascere casi cotanto difficili, e delicati, in cui la coscienza, e l'onore potriano per avventura essere per qualche guisa cimentati, e compromessi.

§. I.

Che sopravvengano alcuni accidenti alle ferite di poco momento, o almanco non assolutamente letali, lo prova la pratica giornaliera, e la testimonianza dei più gravi scrittori, fra i quali ce lo asserisce nelle ferite della testa lo stesso Padre dell'Arte (a). Quanti siano questi accidenti, noi lo ricaviamo dalla pratica degli antichi, e da quella dei moderni Celso aveva detto coll' aurea sua semplicità, e brevità „ che qualche volta un' „ eccessiva infiammazione delle parti vulnerate, ora gli „ eccessi opposti della temperatura dell' ambiente, non „ di rado le fasciature delle ferite troppo strette e ser- „ rate, finalmente l'età avanzata del ferito, o la catti- „ va di lui costituzione „ divenivano altrettanti accidenti letali, o pericolosi in quei casi di ferite non assolutamente letali (b). Successivamente a questi confermati in ogni tempo, ne sono stati osservati altri non meno pericolosi, che fatali, come l'emorragie, la cangrena delle parti ferite, le convulsioni, il tetano, il trismo, il delirio, l'apoplessia, e l'epilessia, accidenti tutti, che sovente sopravvenuti alle ferite, conducono i pazienti alla morte.

§. II.

Giova però di tutti questi accidenti noverati far distinzione quanto alla loro origine, e derivazione, mentre altri possono assolutamente dalla natura delle ferite derivare, come l'infiammazione, la gangrena, il trismo, il tetano, le convulsioni ec.; ed altri procedere da ca-

---

(a) Ippocr. de Capitis vulneribus.

(b) De Medicina lib 5. . . . .

gioni affatto estranee alla natura delle ferite, come l'apoplessia, l'epilessia, la sincope, le convulsioni, i quali accidenti possono toglier di vita i pazienti feriti, senza che per le ferite siansi potuti risvegliare. E laddove nel primo caso, se l'esito sia fatale per essi, dopo sperimentati indarno tutti i mezzi dell'arte per distruggerli, tal sarebbe tutto a carico dei rei di ferite, nel secondo non lo sarebbero in nessuna maniera, siccome lo farò vedere più sotto (§. VI.) Vero peraltro si è, che tanto gli uni, quanto gli altri accidenti nominati, possono derivare, come abbiamo accennato, ora dalla natura delle ferite, ed ora dalle cause estranee, ed indipendenti da esse; ed è quivi tutta la difficoltà nel rilevarne la vera origine, e che decide della sorte del reo.

§. III.

Non caderà giammai quistione di gran momento quanto all'origine dei sopravvenuti accidenti, se questi appariti sieno nell'atto delle ferite, o poco dopo che desse siano state create. Ma se succedano qualche tempo dopo, rimarrà oscurata per modo la loro derivazione, che resterà in forse il perito, se dall'essenza delle ferite, o da cagioni esteriori, siano potuti risvegliarsi. Se accade un'emorragia subito dopo creata la ferita; se si accende tosto una violenta infiammazione, e poscia ne succede la gangrena; se insorge il tetano, o il trismo, se dopo la ferita per grave colpo scagliato ne viene l'apoplessia, o l'epilessia, o la sincope, facile diviene la deduzione dell'origine, perchè non da altro potria, che dalle ferite derivare. Che se succedono questi fenomeni, più o molti giorni dopo ricevuto il colpo, su quali dati si potrà nel Foro asserire, che dalla ferita essenzialmente, anzichè per altre cagioni siansi potuti risvegliare, e quindi

condurre alla morte? Se accada per esempio un'emorragia molti giorni dopo la ferita, e che dessa riesca letale, con quali dati sicuri potrà sostenersi, che l'apertura dell'arteria sia piuttosto l'effetto della puntura, o ferita dell'arteria creata dallo stesso strumento che ha creata la ferita, anzichè l'effetto di un' accidentale violenza esercitata dall'azione dei muscoli sulla parte, o da un corso di sangue eccessivo, o da qualunque altra cagione? Se sopravvenga una violenta infiammazione, come accade talvolta, quando la ferita sembrava disposta alla cicatrizzazione, o il trismo, ed il tetano mentre la cicatrice può dirsi formata; l'apoplessia, o l'epilessia, quando il ferito era in grado di esercitare i consueti suoi uffizj, con quale appoggio potrà il perito sostenere nel foro, che questi accidenti dalla natura della ferita, anzichè da altre cagioni estranee ad essa debbansi attribuire? Ora poichè di questi casi ripieni ne sono i trattati Chirurgico-Legali sulle ferite, e hanno dato mai sempre materia di quistione nel foro, quindi una norma necessaria sarebbe per non andare errati in simigliante materia.

§ IV.

E poichè l'ispezione cadaverica deve essere in tutte le circostanze di letalità delle ferite la pietra dirò di parragone, ove cercar deve il perito la dilucidazione delle sue dubbiezze, ed il complemento, dirò delle sue prove, così gioverà che con una minuta dissezione delle parti vulnerate metta in chiaro, se fia possibile, se gli accidenti sopravvenuti, attenevano alla natura della ferita, o estranei ad essa, hanno potuto cagionare la morte. Io non negherò che in alcuni casi di morti succedute dopo qualche tempo, non possa la dissezione del cadavere, istruire abbastanza il perito, per decidere, che

la ferita era di sua essenza letale, come per esempio nel caso di emorragia per ferita di un grosso vaso, se questa si trovi corrispondente alle parti ferite, e che la sezione chiara e manifesta si scorga nel vaso vulnerato, e che per accidente solamente ha potuto procrastinare dirò, la morte al ferito. Tal'è il caso raccontato dal Bartolino, di un uomo, che ferito nell'inguine sull'arteria crurale, questa rimase otturata nella ferita per qualche tempo da un grumo di sangue, il quale rimosso accidentalmente, ne venne tosto una mortale emorragia (a). Tali sono i molti casi di tetano, e trismo sopravvenuti alle ferite dopo alquanto tempo, e che la dissezione del cadavere, ha potuto chiaramente mostrare la ferita di qualche tronco nervoso. Ma quando per il tempo appunto, si oscura la natura delle cagioni, come quella di un'infiammazione sopravvenuta, dell'apoplessia, dell'epilessia, delle convulzioni, e delle sincopi, a'quali dati dovrà appoggiarsi il perito, per dare alla ferita quella parte, che gli conviene in questi accidenti? certamente, che nella dubbiezza, egli non sembra, che allontanar si debba dai consiglj legali, cioè di pigliarla a favore del reo, onde di ferita, anzichè di omicidio venga dalle leggi punito.

§. V.

Una quistione però più importante viene sovente agitata nel Foro, quando gli accidenti sopravvenuti alle ferite, hanno una manifesta derivazione da esse, e che questi possano essere coll'arte distrutti, e non lo siano, per cui ne succeda la morte, se cioè debbasi in tali casi dichiarare il reo di ferita solamente, o di omicidio?

(a) Presso Bohn de renunciat. vulnerum.

La legge Aquilia aveva già decisa magistralmente una tal quistione con questo esempio „ Si verberatus fuerit servus non mortifere, negligentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de occiso. „ Infatti se un vaso sia reciso nella ferita, di quelli accessibili ai mezzi dell' arte, e che dessa o non gli abbia impegnati, o non rettamente, per cui ne sia venuto la morte, non dovrà essa attribuirsi a negligenza, o imperizia, anzichè alla natura della ferita? Lo stesso dicasi di molti altri casi di simil fatta, in cui, o niun mezzo è stato impiegato dall' arte, o non bene a proposito, per cui n'è derivata irreparabilmente la morte. Sarà allora di competenza del perito il giudicare, se siasi soddisfatto a quelle indicazioni dal Chirurgo, che il caso avria potuto somministrargli; come di decidere, quando i mezzi diretti non potevano aver luogo, come nelle ferite dei vasi del petto, del basso ventre, delle meningi, se quelli indiretti sono stati opportunamente impiegati, perchè da queste circostanze rilevate dal perito, potrà dipendere la qualificazione del delitto, o di semplice ferite, o di ferite gravi, e letali. Se questa norma fosse stata quella, che regolò i pareri di Bartolino, e di Bohn, nel caso di sopra riferito (§ IV.), non avriano reputato assolutamente letale la ferita dell'arteria crurale, la quale non fu, che compressa, e che tolta la compressione, rimossosi il grumo di sangue, ne venne la mortale emorragia. Chi non direbbe, che una tal morte, anzichè dalla natura della ferita, sia accaduta per negligenza dell'arte, o insufficienza della cura?

§. VI.

Possono nascere degli accidenti letali alle ferite, che nascono da cagioni affatto straniere ad esse, siccome in

principio ho notato (§ II), e che deve il perito nel foro con tutta accuratezza rilevare; perchè, se a carico del reo delle ferite sono quelli, che da esse essenzialmente derivano, non devono esserlo questi che dalle ferite non dipendono. I principali fra questi sono, quelli che hanno origine da una non retta medicatura, da una cattiva condotta dei feriti, dall'influsso degli eccessi della temperatura dell'ambiente, del cattivo temperamento, o delle malattie preesistenti, e dominanti. Che qualche volta una non retta medicatura delle ferite le abbia rese letali, le storie ne somministrano degli esempj, in quei casi, in cui per condurle alla cicatrice sono stati impiegati i caustici; ed è il celebre Benevoli fra i nostri maestri quello, che ne dà uno, di applicazione di un'acqua arsenicale sulla carne crescente di una ferita, per cui ne venne l'epilessia, la cangrena, e la morte (a). Si è veduto nel nostro Spedale un ferito alla testa, che per la troppo stretta fasciatura, si gangrenò tutta quanta la parte capillata, e più altri casi potriano allegarsi, se ne fosse d'uopo per provare, che talvolta dalla cattiva medicatura, ne sopravvengono mortali accidenti. Anco gl' infermi, possono colla loro cattiva condotta, dare origine qualche volta a funesti accidenti, che mal si attribuirebbero a colpa della ferita, e a danno del reo. Ippocrate stesso ne registra un caso memorabile, che può benissimo applicarsi al nostro proposito. Un tale si lussò il dito grosso di un piede. S'infiammò questo ben tosto, e nacquero dei spasimi, e convulsioni. Ricondotto l'osso al proprio sito, tutti questi sintomi svanirono. Credutosi

(a) Osservazioni di Chirurgia Osserv. 30.

risanato del tutto, volle tornare alle sue faccende campestri. Se gli risvegliò tosto un dolore ai lombi, e nella notte ne venne il trismo, l'epistotano, e il terzo giorno se ne morì (a). Se questa lussazione fosse stata prodotta per una causa delittuosa, sarìasi potuto al reo della medesima attribuire questo accidente fatale? Non mai, ma sibbene all'imprudenza, e mala condotta del paziente. Che gli eccessi del caldo, e del freddo, producano degli accidenti funesti, indipendentemente dalle ferite, come le infiammazioni, e gangrene, ed in specie, il tetanò, ed il trismo, ne abbiamo moltissimi esempj in tutti i trattati di Chirurgia. Ora qual maraviglia, se le une, e gli altri si risvegliano talvolta dopo qualche giorno dalle create ferite? Basterà per mio avviso, che il perito rilevi tutte le circostanze, come tali accidenti sonosi sviluppati; o quando si tratti di trismo, o di tetano, metta in chiaro, che niuna diramazione nervosa, o grosso nervo è stato compresso, punto, o in parte reciso, per togliere alla ferita qualunque influsso in questi accidenti. Altronde, a chi non è noto che quest'affezioni più proprie dei climi caldissimi, accompagnano ivi quasi tutte le ferite, sieno essi gravi, o leggere, e più altre malattie d'indole diversa? Che dirò poi degli effetti del temperamento, nel dar luogo ad accidenti funesti, forse indipendentemente dalle ferite! Il caso riferito da Bohn, di un tale di un cattivo temperamento, che ferito leggermente alla testa nel settimo gli sopravviene ivi una resipola, la febbre, poscia la paralisi, e nel quartordici la morte, sembrami che parli abbastanza, perchè

(a) De morbis popularibus Lib. VII.

il temperamento debba dai periti valutarsi assaissimo allorquando insorgono siffatti accidenti. Ne è da trattenersi tampoco a parlare, dell' influsso delle malattie preesistenti, o sopravvegnienti alle ferite, giacchè pur troppo influiscono nel loro esito. Solo basterà, che tutte le circostanze siano ben rilevate, onde colla maggior chiarezza apparisca la derivazione di questi accidenti, onde non siano indebitamente alle ferite attribuiti.

§ VII.

Che se i suenunciati accidenti render possono letali le ferite, che assolutamente non lo sarebbono, l'assenza dei medesimi in quelle che necessariamente lo sono, non costituisce alcuna prova a favore del reo; perchè tali poi si riconoscono colla esatta dissezione del cadavere. E che a gravissime, e letali ferite, siano potuti alcun tempo sopravvivere i pazienti, molti esempi lo attestano. Uno di essi è del Bohn stesso nominato, di un tale, che ricevè una ferita nel ventre inferiormente, per cui rimase vulnerata ampiamente la vena iliaca interna, e che pure il ferito sopravvisse fino al tredicesimo giorno. La dissezione fu quella che mise allo scoperto questa letale ferita, e scuoprì la causa dell' indugio nella morte, in una gleba di grasso, che aveva fino a quel giorno otturata la ferita stessa, e impedita la grave, e mortale emorragia che ne venne da poi (a). Un' altro esempio ci viene raccontato dall' Eistero, di un tale che fu ferito nel petto, e che dalla ferita sortì molto sangue, ma che al fine rattenuto esso, il paziente dopo qualche giorno si sentì così bene di se, che pregò il Chirurgo a to-

(a) De renunciat. vulnerum.

glierli l'apparecchio. Improvvisamente poscia costui cadde morto; e la dissezione mise allo scoperto un grosso grumo di sangue nella cavità del petto, il quale insieme a opposto alla dianzi nata emorragia, e anche rimessi i moti della respirazione dalla ferita e dal vaso ulcerato, per essa sgorgò col sangue la vita (a). Io non ho bisogno di diffondermi ulteriormente per semplificare quest' asserzione; ed i periti, quando avranno mostrato al foro colla dissezione del cadavere, la prova necessaria della morte, e quindi dell'assoluta letalità della ferita, non potranno i difensori del reo, appoggiarsi con successo all'indugio dell'effetto, per attribuirlo ad altre cagioni, che alle create ferite

§ VIII.

Da questa breve disamina delle suenunciate importantissime Quistioni, ne cavo le seguenti Tesi, che sottopongo alle dotte vostre objezioni.

I.

Le ferite non assolutamente letali, possono divenirlo per alcuni accidenti, che ad esse sopraggiungono.

II.

Questi accidenti letali sopravvegnienti alle ferite non letali, possono procedere dalla natura delle ferite, come ancora da cagioni affatto estranee alle medesime.

III.

Gli accidenti letali, che dalla natura delle ferite derivano, saranno imputabili al reo delle ferite, allora solamente, che l'arte abbia indarno sperimentati tutti i suoi mezzi per declinarli, e distruggerli.

(a) Institut. Chirurg.

IV.

Al contrario gli accidenti letali, che nascono da cagioni affatto straniere alle ferite, sono imputabili ad esse cause solamente, ed il reo di ferite, non potrà esser giammai considerato come omicida.

V.

Nelle ferite assolutamente letali, ancora quando per l'indugio del loro necessario effetto, nascosta rimanga per alcun tempo la loro natura, chiarita che essa sia dal perito per l'ispezione esatta delle parti ferite nel cadavere, resta tolta ai difensori dei rei qualunque presa per tale indugio a loro vantaggio.

BIAGIO BARTALINI PRO-DECANO

Visto BERLINGHIERI
Commissario dell' Università Imperiale.